

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GENNAIO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/a_2023.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 5 NOVEMBRE 2022 N. 528

L'omessa indicazione nelle DSU presentate per la richiesta del reddito di cittadinanza di redditi effettivi percepiti, superiori a quelli indicati per ottenere il beneficio, integra il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. e non il reato di cui all'art. 640 bis c.p., poiché l'erogazione della pubblica sovvenzione, in tal caso, avviene sulla base della sola istanza del soggetto in astratto legittimato, riservandosi eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, e non si ravvisano dunque gli artifici atti a indurre in errore la PA. Non vi è poi assorbimento del reato p. e p. dall'art. 7 d.l. 4/2019 nel delitto di cui all'art. 316 ter c.p. in quanto trattasi di reati che hanno diversa oggettività giuridica, il primo volto a tutelare la fede pubblica e a valorizzare il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni, il secondo volto a tutelare la libera formazione della volontà della PA in ordine all'erogazione delle risorse pubbliche.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 30 MAGGIO 2023 N. 200

La residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, si determina avendo riguardo ad un elemento oggettivo, ossia la presenza fisica del soggetto in un determinato luogo, e ad un elemento soggettivo, ossia la volontarietà di tale presenza desumibile anche dal comportamento tenuto dal soggetto. La documentazione in atti, costituita da certificati e referti medici, fatture e scontrini dimostrano un'assidua presenza dell'imputata in Italia anche prima del 2016, anno dal quale la stessa risulta formalmente iscritta all'anagrafe dei residenti in Italia. Ne segue che va dichiarato il non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 7, c. 1, d.l. 4/2019.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 19 SETTEMBRE 2022 N. 867

Il delitto di cui all'art. 348 c.p. non è configurabile per le professioni per le quali non è necessaria la speciale abilitazione dello Stato, mentre per aversi esercizio abusivo della professione medica occorre che venga in concreto esplicitata un'attività caratteristica di tale professione, potendosi ritenere sussistente il reato solo allorchè il soggetto abbia posto in essere comportamenti di esclusiva pertinenza e competenza del medico, quali il diagnosticare malattie e prescrivere le cure o i rimedi necessari. (Nel caso di specie va assolto l'imputato che, prima della l. 3/2018 sul riconoscimento della figura professionale dell'osteopata e la creazione del relativo albo, svolgeva l'attività di osteopata essendo in possesso del diploma di educazione fisica e di vari attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in materia osteopatica. L'imputato va altresì assolto dall'ipotesi di esercizio abusivo della professione medica non essendo state raccolte prove sufficienti a dimostrare che l'operato dell'uomo rientrasse nella scienza medica.)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 19 DICEMBRE 2022 N. 1384

La mancata formalizzazione della remissione della querela dovuta a prematura scomparsa del querelante non impedisce al giudice di individuare una remissione tacita nell'adempimento di quelle condizioni cui il predetto l'aveva subordinata. (Nel caso di specie il querelante, vittima di investimento in prossimità delle strisce pedonali da parte dell'imputato, aveva accettato di transigere la controversia sul piano civilistico, impegnandosi a non coltivare più istanze risarcitorie e a rimettere la querela a fronte del ricevimento della somma concordata. Ricevuto il denaro, però, il querelante non dava seguito a quanto annunciato essendo deceduto per cause naturali di lì a pochi giorni senza lasciare eredi, tuttavia l'intenzione di non insistere nella pretesa punitiva, in quanto subordinata a una condizione realmente verificatasi, era stata già palesata.)

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 19 MAGGIO 2023 N. 542

Il disturbo psicotico indotto da condotte abituali di abuso di stupefacenti e alcool, già accertato a carico dell'imputato con perizia disposta in un procedimento penale parallelo (conclusosi con decisione assolutoria per difetto di imputabilità) a carico del medesimo imputato per fatti accaduti 10 giorni dopo i fatti oggetto del presente procedimento, deve ritenersi condizione patologica connotata da stabilità e durata e l'intervallo temporale tra i fatti dei due procedimenti penali - in assenza di significative risultanze di segno contrario - non è tale da far ritenere mutato il quadro psico-patologico dell'uomo. Ne segue che non è necessario disporre un ulteriore accertamento psichiatrico, potendosi ritenere che il quadro psico-patologico accertato con la perizia, per le sue caratteristiche, doveva essere già esistente dieci giorni prima ed in occasione dell'episodio per cui è processo.